

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesse

La nuova contabilità armonizzata secondo il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.mi., prevede la nota integrativa al bilancio di previsione, quale relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

La nota è redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale nel nuovo sistema di bilancio adottato per gli enti locali, completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione, (DUP).

Stante gli ampi contenuti del DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

1. le novità più significative della nuova programmazione;
2. Sintesi della previsione delle Entrate e delle Spese;
3. Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
4. Quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione e loro utilizzo;
5. Il fondo pluriennale vincolato (FPV);
6. Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità e dei limiti di indebitamento;
7. Nuova concezione contabile del Bilancio Pluriennale;
8. Partecipazioni dell'Ente;
9. Sito Web Istituzionale;
10. Analisi delle entrate e delle spese non ricorrenti;
11. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento.

1. LE NOVITA ' PIU' SIGNIFICATIVE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

Le novità più significative che riguardano la programmazione e il nuovo assetto contabile sono di seguito riportati:

- l'introduzione del principio di competenza finanziaria "potenziata", sulla base del quale le obbligazioni attive e passive sono imputate nell'esercizio in cui vengono a scadenza, fermo restando che le stesse devono essere rilevate nel momento in cui sorgono;
- l'integrazione nel bilancio triennale delle previsioni di cassa, limitatamente al primo esercizio considerato;
- il bilancio di previsione ha un orizzonte temporale triennale. Non esistono più il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale ad esso allegato;

- individuazione del programma come unità di voto del bilancio di previsione, con una conseguente distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale", che resta il PEG;
- la sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica con il Documento Unico di Programmazione triennale;
- la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato;
- diverse attribuzioni in materia di variazioni di bilancio. Per quanto riguarda il DUP si deve precisare che il principio della programmazione allegato al D.lgs 118/11 e s.m.i., prevede un rilevante anticipo dei tempi di programmazione; Il DUP è proposto ogni anno da approvare prima della approvazione del bilancio, dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale che adotta la conseguente deliberazione di adozione.

Ricordato che il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità, fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e precisamente alla data del 31 gennaio 2021 poi spostato al 31 marzo 2021 autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio.

La principale novità riguarda il sistema di classificazione del bilancio sia per la parte entrata sia per la parte spesa.

a) Le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- TITOLI, in base alla fonte di provenienza dell'entrata;
- TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
- CATEGORIE, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. L'unità elementare, ai fini del voto, del bilancio preventivo parte entrata, è rappresentata dalla tipologia anziché dalle risorse, come nel previgente schema di bilancio.

b) Le spese sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- MISSIONI, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- PROGRAMMI, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni;
- TITOLI, in base agli impieghi delle spese;
- MACROAGGREGATI, in base alla natura economica della spesa. L'unità elementare, ai fini del voto, del bilancio preventivo parte spesa è rappresentata dal programma anziché dagli interventi, come nel previgente schema di bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Con riferimento alle Competenze degli organi istituzionali:

a) Il Consiglio comunale approva:

- il bilancio di previsione triennale ed i relativi allegati;
- le variazioni al bilancio di previsione per la parte entrate variazioni alle previsioni di titoli e tipologie; per la parte spesa variazioni alle previsioni di missioni e programmi.

b) La Giunta comunale approva:

- il Piano Esecutivo di Gestione;
- le variazioni compensative tra categorie della medesima tipologia di entrata;
- le variazioni compensative tra macroaggregati del medesimo programma;
- le variazioni agli stanziamenti di cassa (di entrata e di spesa) e al fondo di riserva.

c) I Responsabili di Area approvano:

- le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria;
- le variazioni compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

2. SINTESI DELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Per quanto riguarda la previsione delle entrate e la loro quantificazione negli esercizi 2021 2023 si rinvia al paragrafo del DUP 2021/2023 nella Sezione Operativa: "Analisi delle risorse", ove si

riportano nel dettaglio le previsioni delle entrate, sia di natura corrente che in conto capitale, previste per il finanziamento dei programmi di spesa del bilancio 2021/2023.

In particolare sono dettagliati i tributi comunali.

La Giunta propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dei tributi IMIS, delle tariffe consumo acqua e fognatura nelle misure di seguito riproposte nel dettaglio:

GETTITO IMIS

L'IM.I.S.: il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2018 rimane, allo stato attuale della normativa, invariato e consolidato anche per il 2021 fatte salve le riduzioni ed esenzioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
IMIS GETTITO STIMATO	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA in Euro	DEDUZIONE D'IMPONIBILE in Euro
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	340,53	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

RECUPERO EVASIONE IMIS

L'attività di accertamento che si svolgerà in materia di IMIS, si può riassumere nelle seguenti cifre:

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
GETTITO DA LOTTA ALL'EVASIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

GETTITO IRPEF da dichiarazione redditi censiti

Con la Legge finanziaria del 2006 lo Stato Italiano ha introdotto un meccanismo per il quale il cittadino contribuente può vincolare una parte della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - il 5 per mille - e destinarlo a Enti che svolgono attività socialmente utili. Per il cittadino destinare il 5 per mille è un gesto volontario e consapevole che non ha costi aggiuntivi. Il contribuente obbliga lo Stato ad indirizzare il gettito dell'imposta per finalità prescelte individualmente. Se non si firma lo Stato comunque tratterà per sé tale somma. Questa previsione dipende dal sostegno che il cittadino vuole dare al Comune apponendo volontariamente attraverso la firma del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi. I valori stimati nel triennio sono del tutto prudenziali:

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
GETTITO IRPEF DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E LA T.O.S.A.P.:

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020 (come riassunte in premessa), il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità. Conseguentemente i proventi dei tributi

soppressi sono venuti meno all'interno della proposta di bilancio 2021-23 e sono stati sostituiti dal canone unico che ritroviamo nel TITOLO III dell'entrata quale provente di natura patrimoniale;

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA

Per le famiglie di Ton, dove spesso i genitori lavorano entrambi, sussiste l'esigenza di trovare soluzioni concrete che abbiano orari flessibili e spazi idonei, si è istituito a partire dal 1-1-2018 il servizio di Tagesmutter.

Con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 7-12-2017 si è approvato il relativo regolamento comunale a sostegno del servizio di nido familiare -Tagesmutter.

Si evidenzia il seguente contributo Provinciale per la gestione del servizio Tagesmutter che è in linea con i trasferimenti degli scorsi anni:

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
CONTRIBUTO PAT SERVIZIO TAGESMUTTER	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Si indicano di seguito le stime riferite ai canoni sostitutivi dell'imposta di pubblicità e della T.O.S.A.P.:

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
CANONE UNICO	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00

Di seguito sono riportate le entrate relative ai servizi rilevanti ai fini IVA. Le tariffe rimangono immutate rispetto allo scorso anno. Si richiamano in proposito le delibere della Giunta comunale n.13-14 del 19/02/2020.

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
SERVIZI IDRICO INTEGRATO- FOGNATURA	€ 24.960,00	€ 24.960,00	€ 24.960,00

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023
SERVIZI IDRICO INTEGRATO- ACQUEDOTTO	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 72.700,00

ENTRATA	PREVISIONI		
	2021	2022	2023

SEERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

	2021	2022	2023
Proventi vendita energia elettrica GSE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Proventi fabbisogno energetico Rocchetta	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Sovracanone derivazione acqua Dolomiti Edison	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Proventi consorzio Lovernatico	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Fitti attivi di fabbricati	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, cap. 370 quantificate in € 1.000,00 per le annualità 2021 e euro 1.000,00 per le annualità 2022-2023, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo. A partire dal 2020 il restante 50% va trasferito all'ente proprietario delle strade su cui vengono rilevate le infrazioni.

Le stesse sono emesse, contabilizzata e girate al comune di Ton dal corpo di polizia intercomunale di Cles. La previsione dello stanziamento di entrata è determinata in base al trend storico. L'accertamento di tali entrate, da parte del Comune avviene nel momento del riversamento delle sanzioni di competenza comunale da parte del Corpo di Polizia.

SPESA

Con riferimento alle previsioni di spesa corrente si rinvia al DUP paragrafo "Evoluzione degli stanziamenti di spesa" e a "Investimenti previsti nel triennio".

In questa sede si evidenzia quanto segue:

- le spese correnti comprendono tutte le spese di carattere permanente che debbono prevedersi in bilancio per continuare a garantire i servizi alla cittadinanza mantenendo il livello qualitativo e di efficienza dei servizi in essere (personale e oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di trasferimenti correnti e tributi, accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fondo di riserva);
- per le spese di personale alla luce dello schema di bilancio di Previsione Finanziaria 2021/2023, riflette la seguenti condizione: all'interno dell'organico è necessario provvedere alla copertura in via

definitiva dei posti dell'assistente tecnico e del collaboratore contabile attualmente coperti con personale a tempo determinato.

In generale per quanto riguarda la spesa del personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi" anche di tipo economico contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono garantiti dall'attuale personale che appare sottodimensionata. Il Comune di Ton presenta attualmente la seguente dotazione: 1 addetto alla segreteria a tempo definito 31/36 ore, 1 assistente ai servizi demografici a tempo pieno, 1 assistente contabile a tempo pieno e 1 assistente tecnico a tempo pieno, oltre a due operai. Il servizio di segreteria (segretario comunale) e il servizio tributi è assicurato attraverso la gestione associata obbligatoria, e precisamente dal segretario comunale (18/36) e dal collaboratore contabile (circa 18/36 ore) dipendenti del comune di Denno.

Il servizio di polizia locale è garantito in convenzione dal capofila comune di Cles.

A seguito anche dei risultati molto netti degli Stati Generali della Montagna e come condiviso con il Consiglio delle autonomie locali nell'ambito del Protocollo di finanza locale per l'anno 2020, la legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2019 (Legge di stabilità provinciale 2020) all'articolo 6 ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali che era previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, con l'obiettivo di recuperare il ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale e di valorizzarne l'autonomia decisionale e organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi comunali.

Il medesimo articolo prevede che a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di gestione associata le convenzioni che sono state stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità per i comuni di modificarle o di recedere dalle stesse, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni (comma 3).

La scelta di un'amministrazione comunale di interrompere o modificare unilateralmente il rapporto convenzionale assunto ai sensi dell'art. 9 bis determina necessariamente la riorganizzazione degli uffici anche degli altri enti appartenenti al medesimo ambito. Per questo la norma prevede un periodo di "preavviso" di sei mesi tale da consentire a tutti i comuni coinvolti la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alla nuova situazione che si è venuta a creare.

La ventilata uscita dalla GAO di uno o più Comuni, potrà comportare per i comuni meno strutturati che, nell'ambito delle convenzioni di appartenenza, erano più dipendenti dalle strutture amministrative degli altri enti, potrà comportare difficoltà organizzative a garantire l'assolvimento delle rispettive funzioni.

L'obiettivo di incentivare la costituzione di gestioni associate aveva orientato il legislatore provinciale a partire dal 2015, a introdurre norme sulle assunzioni del personale dei comuni intese a favorire la formazione di apparati amministrativi di livello sovra comunale, articolati preferibilmente con dotazioni in capo all'ente 'capofila', il tutto nell'intento di elevare il livello e il grado di specializzazione delle professionalità presenti e assicurare una maggiore e più uniforme qualità dei servizi prestati ai comuni aderenti alle convenzioni; veniva contestualmente limitata la possibilità di assunzione da parte dei comuni di minori dimensioni, solitamente dotati di strutture amministrative meno articolate; questi comuni, con la disgregazione degli ambiti di gestione associata, trovano ora difficoltà a esercitare le competenze sul territorio.

La necessità di assicurare la funzione di presidio territoriale e l'erogazione dei servizi comunali da parte di tutti i Comuni anche di minori dimensioni, rende quindi indispensabile consentire l'adeguamento delle dotazioni organiche per quegli enti che, a causa dello scioglimento di convenzioni ovvero per effetto dei vincoli alle assunzioni applicati negli anni precedenti, sono attualmente in grave difetto di organico.

Come si ricorderà, il Protocollo d'intesa per il 2020 siglato alla fine del 2019 e la legge di stabilità provinciale n. 13/2019 avevano previsto di introdurre limiti alla spesa del personale che superassero

la regola della sostituzione del turn-over e consentissero ai comuni, facendo salvo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di potenziare gli organici ove effettivamente insufficienti rispetto a "dotazioni standard" da definirsi d'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali, in particolare per assolvere alle funzioni con spesa non a carico della Missione 1.

L'emergenza sanitaria in corso ha peraltro reso necessario sospendere, l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni; contemporaneamente, considerata la difficoltà che i comuni avrebbero potuto incontrare nell'assicurare il presidio delle funzioni e dei servizi nelle condizioni di gestione del personale causate dall'emergenza epidemiologica, nel corso del 2020 si è ritenuto opportuno soprassedere alla definizione di 'organici standard'; la scelta del legislatore è stata pertanto quella di mantenere invariata per tutto il 2020 la disciplina transitoria introdotta fine 2019, permettendo ai comuni di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta per il personale nel corso del 2019.

L'adeguatezza degli organici rimane peraltro il presupposto fondamentale per consentire ai comuni l'assolvimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi; soprattutto per i comuni con dotazioni di personale non ampie, si rende pertanto indispensabile intervenire sulla normativa.

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale 2021 recepito dalla manovra finanziaria della Provincia Autonoma, ha previsto di introdurre e applicare, per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti¹, il criterio della dotazione-standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita.

Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.

Fino all'adozione della citata deliberazione attuativa, per i comuni con popolazione fino 5.000 abitanti si propone di mantenere in vigore il regime previsto dalla legge di assestamento del bilancio 2020, e di consentire quindi la possibilità di assumere personale (con spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019.

Rimane invariata per tutti Comuni:

- la facoltà di sostituire con assunzioni a tempo determinato o comandi il personale che ha diritto alla conservazione del posto, per il periodo dell'assenza del titolare;
- la possibilità di assumere personale addetto ad adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali nei limiti delle dotazioni stabilite, e di assumere personale necessario all'erogazione dei servizi essenziali;
- l'assunzione di personale con spesa interamente coperta da entrate di natura tributaria o extratributaria, da trasferimento da altri enti, o con fonti di finanziamento comunque non a carico del bilancio dell'ente.

3. COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e s.m.i., ha iscritto in previsione le entrate integrali, per l'intero importo del credito, anche nell'ipotesi di una possibile dubbio e difficile esazione. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che riduce proporzionalmente la capacità di spesa. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell'esercizio 2021 lo stanziamento è pari al 95%, a seguire nel 2022 e nel 2023 è previsto al 100%. Si sono individuate innanzitutto le categorie di entrata di dubbia esigibilità si è calcolato per ciascuna di secondo le tre modalità previste dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice).

Nell'individuazione delle entrate per le quali stanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è proceduto come segue:

- Sono stati esclusi i capitoli riferiti ad entrate per le quali la normativa non richiede l'istituzione del FCDE, vale a dire trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fideiussione ed entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa (ad esempio, l'IMIS);
- Non sono stati considerati i capitoli riferiti ad entrate per le quali non si ritiene sussistere, in ragione della loro particolarità, un rischio legato al mancato incassi, quali:
 - Entrate da servizi e beni pubblici che per loro natura sono riscosse in via anticipata o contestualmente all'effettuazione dell'operazione e che pertanto non sono suscettibili di generare crediti o insussistenza, quali ad esempio: i proventi dei servizi cimiteriali, per l'utilizzo temporaneo delle sale pubbliche, i diritti di segreteria e di rogito, introiti del parcometro;
 - Entrate da sanzioni amministrative al codice della strada;
 - Proventi da cessione di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, essendo tali somme accertate contestualmente alla comunicazione di versamento da parte di GSE;
 - Interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, per i quali l'accertamento coincide con la riscossione del maturato;
 - Dividendi da partecipazioni azionarie: la relativa entrata è contabilizzata al momento dell'incasso dell'utile spettante;
 - Alienazioni di beni di patrimonio che si perfezionano con il pagamento antecedente o contestuale al passaggio di proprietà e quindi non presentano rischi di mancati introiti;
 - I proventi dal rilascio di permessi di costruire e relative sanzioni in materia urbanistica in quanto le concessioni vengono rilasciate successivamente al versamento degli importi dovuti.

Di seguito si riporta la tabella evidenziante le modalità seguite nel calcolo del FCDE stanziato nel bilancio 2021-2023:

RIFERIMENTO BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2021	% ACC.Bilancio	ACC. MINIMO 2021	% Applicata	ACC. EFFETTIVO 2021
1010100	00000007	Imposta da attivit... di liquidazione e accertamenti anni precedenti	4.000,00	0,00000	0,00	95,00000	0,00
1010100	00000040	Tassa occupaz. permanente spazi e aree pubbliche	0,00	0,00000	0,00	100,00000	0,00
TOTALE:			4.000,00		0,00		0,00
3010000	00000325	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	100,00	1,00000	100,00	95,00000	95,00
3010000	00000326	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	2.500,00	1,00000	2.500,00	95,00000	2.375,00
3010000	00000402	Proventi per la riscossione del canone del Servizio Depurazione (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	50.000,00	0,11247	5.623,50	95,00000	5.342,33
3010000	00000403	Proventi per la gestione del servizio fognatura (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	24.960,00	0,08480	2.116,61	95,00000	2.010,78
3010000	00000404	Proventi per la gestione del servizio acquedotto (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	72.700,00	0,07778	5.654,61	95,00000	5.371,88
3010000	00000485	Fitti attivi di fabbricati iva esente	1.240,00	0,00000	0,00	95,00000	0,00
3010000	00000487	Proventi taglio legname (ex Asuc beni fraz. Toss) codifica giusta 3.01.03.01.003 (servizio rilevante fini iva)	1.000,00	0,43475	434,75	95,00000	413,01
TOTALE:			152.500,00		16.429,46		15.607,99
3020000	00000350	Sanzioni amministrative per violazioni regolamenti ordinanze etc.	500,00	0,33851	169,26	95,00000	160,79
TOTALE:			500,00		169,26		160,79
3050000	00000715	rimborso da privati per spese di ricovero in istituti		1,00000	0,00	95,00000	0,00
TOTALE:					0,00		0,00

4. QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E LORO UTILIZZO

In sede di predisposizione del bilancio non si è provveduto al calcolo e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020. Lo si farà in sede di approvazione del Rendiconto per il corrispondente esercizio. Per quanto riguarda l'avanzo quantificato in sede di rendiconto 2019 si rimanda alla delibera del consiglio comunale n.10 dd. 30/06/2020 che evidenziava la seguente quantificazione e distribuzione dell'avanzo al 31/12/2019.

Composizione del risultato di amministrazione al 31-12-2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2019	Euro 13.510,96
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso "rischi"	
Altri accantonamenti	Euro 96.942,94
Totale parte accantonata	Euro 110.453,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall' Ente	
Altri vincoli	Euro ----
Totale parte vincolata	Euro ----
Parte destinata agli investimenti	Euro 143.515,17
Totale Parte destinata agli investimenti (D)	Euro 143.515,17
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E= A-B-C-D)	Euro 237.698,74

5. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi.

In particolare il FPV se previsto in parte corrente si fa riferimento alle voci relative a quegli istituti retributivi del personale erogabili a consuntivo delle attività nell'esercizio successivo.

Con riferimento agli investimenti iscritti nel bilancio 2021/2023 non sono previsti stanziamenti del FPV.

Per l'elenco analitico delle spese coperte da FPV, di parte corrente, si rinvia al DUP 2021/2023.

FONDO RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'4.2.

Al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto allo stato attuale i contenzioni in essere non presentano un elevato rischio di soccombenza.

Fondo di Garanzia debiti Commerciali

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1 comma 859 e seguenti) come modificata dal D.L. 34/2019, impone a decorrere al 2021 alcune penalizzazioni agli enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa; i tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma PCC.

La penalità per le amministrazioni in contabilità finanziaria consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo ai termini dell'esercizio finanziario. Dalla consultazione della PCC effettuata a fine febbraio 2021, risulta che l'indicatore di ritardo

annuale dei pagamenti è pari a zero, per cui non è obbligatorio effettuare alcun accantonamento al FGDC per l'anno in corso.

6. TASSO DI DELEGABILITA' E INDEBITAMENTO

L'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 735, dell'art. 1, della legge 147/2013, stabilisce nel 10% il limite di indebitamento a decorrere dall'anno 2015.

Nell' anno 2015 si sono estinti tutti i mutui contratti dal Comune di Ton.

Nel 2020 non è prevista, l'assunzione di mutui.

Si allegano le tabelle Limiti di indebitamento esercizio 2021 bilancio 2021-2023.

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021.

Con delibera 1035/2016 e succ. modificazioni la Giunta Provinciale approvava le modalità per il recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'estinzione anticipata dei mutui di cui all'art. 22 della L.P. 30-12-2014 n. 14. Nel caso di questo comune la somma da recuperare sull'ex FIM è di annui euro 7.594,00.

I Comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, devono corrispondere, tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si è fatta carico degli oneri derivanti dall'estinzione.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

Si rinvia alle tabelle in allegato alla presente nota, di dettaglio del limite di indebitamento per ciascun esercizio e alla relazione contenuta nel DUP.

Si precisa inoltre che l'ente non ha e non prevede il ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7 .IL BILANCIO PLURIENNALE

Con la nuova contabilità armonizzata il bilancio pluriennale ha assunto un'importanza senz'altro maggiore rispetto al passato, da ricondurre alle seguenti circostanze:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio pluriennale, non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- il nuovo principio contabile, in base al quale accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiede maggiormente di impegnare sul bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale è stato costruito a legislazione vigente per cui:

- tiene conto della possibilità di utilizzare l'ex FIM in parte corrente;
- il protocollo d'intesa 2017 sulla finanza locale ha previsto che il Fondo degli investimenti programmati per i comuni da utilizzarsi in parte capitale siano destinati per investimenti con vita utile di almeno 10 anni;

Le risorse sull'ex FIM 2021 sono pari ad euro 162.332,66 e la quota da utilizzare in parte corrente è pari al massimo al 40% cioè euro 64.932,00.

Il bilancio di previsione 2021-2023 prevede per garantire l'equilibrio di parte corrente, al cap. 165 TITOLO II entrata (utilizzo fondi investimenti minori) oltre ad € 7.593,36 da restituire alla Provincia per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015, una somma ulteriore di euro 5.365,62 come consentito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 il quale recita: "I Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima per garantire l'equilibrio di parte corrente".

Per le entrate previste in parte straordinaria per l'esercizio 2021 si rimanda all'allegato quadro degli investimenti.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa sezione sono stanziati i proventi da contributo di concessione che in via prudenziale non sono stati previsti per il 2021 né per gli anni successivi. Il capitolo di riferimento è il 1220 (E).

8. PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Con riferimento alle partecipazioni possedute dal Comune di Ton, e la loro relativa quota di partecipazione, si rinvia alla sezione "Quadro delle condizioni interne dell'Ente: al paragrafo

“Organizzazione e modalità di gestione dei servizi - Società di capitali”. I bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali, sono consultabili nel relativo sito internet istituzionale.

RAGIONE SOCIALE	DATA INIZIO	% PARTECIPAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	30.10.1996	0,42%
ALTIPIANI VAL DI NON S.p.A.	25.10.2011	3,56%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	29.11.2011	0,124%
TRENTINO TRASPORTI S.p.A. DAL 1-1-2018 LA TRENTINO TRESPORTI SPA ha incorporato per fusione Trentino trasporti esercizio in Trentino Trasporti SPA (AZIONI DEL COMUNE 193)	01-01-2018	0,00061%
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON Società cooperativa	25-10-2004	0,19%

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1 comma 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 a valere sui risultati 2014. Non avendo partecipazioni in Società che presentino un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, al momento questo fondo non è stato costituito. Non sono previsti nel bilancio 2021 accantonamenti per perdite di società partecipate.

9. SITO WEB ISTITUZIONALE

Dal 12 settembre 2014 al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet delle società indicate nell'elenco.

Sul sito web del Comune di Ton sono disponibili i dati dei bilanci delle società partecipate.

<https://www.comune.ton.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Dati-societa-partecipate/Dati-societa-partecipate-anno-2017>

10. ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI.

In allegato alla presente, come dettato dal principio contabile 4/1, si presentano il quadro delle entrate e delle spese, non ricorrenti.

In particolare il principio contabile evidenzia anche quali entrate e spese debbano essere obbligatoriamente indicate.

Con riferimento agli investimenti sono iscritte tutte le spese 2021/2023, escluso i Fondi e la restituzione di contributo di concessione.

In allegato alla presenta nota si trova il dettaglio di entrate e spese non ricorrenti previste nel periodo 2021/2023.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

Il punto 9.11.3 del principio contabile della programmazione, allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si occupa di entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

SPESE NON RICORRENTI

Nel bilancio di previsione 2020/2022 sono state iscritte spese non ricorrenti:

- Progressioni economiche contrattuali cap. 66-359-549-1345-2208 totale euro 1.600,00
- Spese commissioni per concorsi e prove selettive cap. 135 euro 1.500,00
- Spese per liti a difesa del Comune cap. 300 euro 10.000,00
- Spese consultazioni elettorali cap. 365-366-370-371 totale euro 8.000,00
- Spese per censimento cap. 372 euro 2.000,00
- Pubblicazioni - gestione PRG cap. 1375 euro 1.000,00
- Liquidazione TFR a personale cessato dal servizio Ufficio Tecnico cap. 1388 euro 4.500,00
- Rimborso I.M.I.S. non dovuta da riversare Amministrazioni locali per errato pagamento dei contribuenti cap. 2689 euro 1.500,00
- Rimborso alle famiglie di entrate diverse non dovute cap. 6034 euro 500,00

Tot. euro 30.600,00

ENTRATE NON RICORRENTI

- Accertamenti imposta immobiliare semplice cap. 7 euro 4.000,00
- sanzioni amministrative a carico famiglie cap. 350 euro 500,00
- sanzioni amministrative a carico imprese cap. 4002 euro 500,00
- sanzioni amministrative a carico violazioni ordin. cap. 4003 euro 100,00
- sanzioni codice della strada cap. 370 euro 1.000,00
- rimborso per consultazioni elettorali cap. 742 euro 8.000,00

Totale euro 14.100,00

11. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per il dettaglio degli investimenti programmati con i relativi finanziamenti nel triennio 2021/2023 si rinvia all'apposita sezione del DUP.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi con ricorso all'indebitamento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall' Ente in favore di Enti e di altri soggetti:

Il Comune di Ton, non ha rilasciato né prevede di rilasciare alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in Bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o che includano una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati che includono una componente derivata.

Altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi agli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Il Prospetto relativo ai contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi internazionali e alle spese per funzioni delegate dalla Regione, evidenziano tutti valori pari a zero.

Novità in materia fiscale : IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);

- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

I FONDI DI RISERVA

Nei diversi esercizi 2021 -2022- 2023 è stato previsto un Fondo di riserva – cap. 2705 di euro 5.000,00.

in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento il medesimo non deve essere inferiore allo 0,30 ‰ e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater)

Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio.

Fondo di riserva di cassa cap. 2329

0,2 ‰ calcolato sulla cassa (di competenza + residui) delle spese finali cioè del I e del II titolo del bilancio 2020 da valorizzare sullo stanziamento di cassa.

Cassa previsione 2020 TITOLO I euro 1.442.378,46

Cassa previsione 2020 Titolo II euro 4.741.009,33

TOTALE 6.183.387,79 Calcolo il 0,2‰ totale euro 12.367,00 (arrotondato)

ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Per i Comuni Trentini risulta applicabile nel 2020 il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, per ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto la disciplina provinciale (dpp 21-6-2007, N. 14-94/leg.) concernente il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle Comunità, stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

Data la disponibilità di cassa, per il 2021 il comune di Ton non ha previsto il ricorso all'anticipazione di cassa.